

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS  
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ  
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL  
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN  
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS  
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES  
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES  
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH  
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS  
EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA  
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ  
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN  
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS  
SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLEČENSTEV  
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI  
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN  
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

## COMUNICATO STAMPA N. 85/04/IT

21 ottobre 2004

Sentenza della Corte nella causa C-8/03

*Banque Bruxelles Lambert SA (BBL) / Stato belga*

### **LE SOCIETÀ D'INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE SVOLGONO UN'ATTIVITÀ ECONOMICA E PERTANTO SONO SOGGETTO PASSIVO DELL'IVA**

*I servizi di gestione e di consulenza forniti alle SICAV sono imponibili ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui esse hanno la loro sede. Pertanto, le prestazioni effettuate per conto di SICAV stabilite in Lussemburgo da parte di una banca con domicilio in Belgio sono soggette al diritto lussemburghese.*

La Banque Bruxelles Lambert SA ("BBL"), con sede in Belgio, ha fornito servizi di assistenza, informazione e consulenza a talune società di investimento a capitale variabile ("SICAV") stabilite in Lussemburgo, servizi per i quali non ha versato l'IVA, in quanto ha ritenuto che fossero stati realizzati nel Granducato di Lussemburgo, ove le SICAV non sono considerate soggetti passivi dell'IVA.

Ritenendo che, in base alla normativa belga, non fosse possibile un'esenzione e che il luogo in cui ha sede il prestatore di servizi fosse determinante ai fini del calcolo dell'IVA, l'amministrazione fiscale belga, nel 1998, ha ingiunto alla BBL il recupero dell'IVA relativa al periodo dal 1993 al 1997 (per un importo complessivo pari a circa 140 milioni di euro, ossia EUR 45 491 373,03 a titolo di IVA dovuta, EUR 90 082 746,07 come ammenda al tasso del 200% e EUR 1 819 654,49 come interessi di mora).

La BBL, ritenendo tale interpretazione contraria alle disposizioni della sesta direttiva IVA<sup>1</sup>, ha pertanto contestato la detta ingiunzione dinanzi al Tribunal de première instance de Bruxelles, il quale ha chiesto alla Corte di giustizia delle Comunità europee se le SICAV stabilite in uno Stato membro siano soggetti passivi dell'IVA e, di conseguenza, di dove debbano essere localizzati i servizi loro resi.

<sup>1</sup> Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari.

In primo luogo, **la Corte conferma che le SICAV hanno la qualità di soggetto passivo ai sensi del diritto comunitario** in quanto la loro attività, che va oltre l'ambito del mero acquisto e della semplice vendita di titoli, costituisce un'attività economica. Di conseguenza, le SICAV rientrano nell'ambito di applicazione del sistema comune di IVA disciplinato dalla sesta direttiva IVA.

La Corte precisa poi che ne consegue che **la localizzazione dei servizi resi a una SICAV stabilita in uno Stato membro diverso da quello del prestatore corrisponde al luogo in cui la SICAV ha stabilito la sede della propria attività economica.** Infatti, nonostante la direttiva stabilisca il principio della localizzazione delle prestazioni di servizi nel luogo in cui ha sede il prestatore, essa lo correda tuttavia di alcune deroghe, di cui una prevede che il luogo delle prestazioni delle consulenze e delle operazioni bancarie e finanziarie rese a destinatari stabiliti nella Comunità, ma fuori del paese del prestatore, è quello in cui il destinatario ha stabilito la sede della sua attività economica.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione, che non impegna la Corte di giustizia.*

*Lingue disponibili: FR, EN, DE, EL, IT, NL*

*Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte*

*<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it>*

*Può essere consultato, in genere, a partire dalle ore 12 CET il giorno della pronuncia.*

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna Angelidis*

*Tel: (00352) 4303 2582*

*Fax: (00352) 4303 2674*